

SENTENZA

Cassazione penale sez. III , - 22/06/2004, n. 37878

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	PAPADIA	UMBERTO	PRESIDENTE
1.	Dott. DE MAIO	GUIDO	CONSIGLIERE
2.	Dott. PICCIALLI	LUIGI	"
3.	Dott. GRILLO	CARLO	"
4.	Dott. GENTILE	MARIO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

- 1) I. L. N. IL ...omissis...
- 2) L. B. N. IL ...omissis...
- 3) C. V. N. IL ...omissis...
- 4) C. D. N. IL ...omissis...7
- 5) I. F. N. IL ...omissis...
- 6) F. A. N. IL ...omissis...
- 7) R. N. N. IL ...omissis...
- 8) C. B. N. IL ...omissis...
- 9) C. E. N. IL ...omissis...
- 10) I. N. N. IL ...omissis...
- 11) P. G. N. IL ...omissis...

12) P. A. N. IL 21/01/1979

avverso SENTENZA del 25/09/2002

TRIBUNALE di LARINO

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
DE MAIO GUIDO

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. G.
D'Angelo

che ha concluso per: inammissibilità del ricorso.

MOTIVAZIONE

I. L., L. B., C. V., C. D., I. F., F. A., R. N., C. B., C. E., I. N., P. G. e P. A. furono rinviati al giudizio del Giudice monocratico del Tribunale di Larino perché rispondessero i primi due del reato di cui agli artt. 110-727 co. 4 c.p. (per avere, agendo in unione e concorso tra di loro, organizzato... la manifestazione della corsa dei carri denominata Carrese in Ururi, comportante sevizie per gli animali utilizzati) e tutti gli altri del reato di cui agli artt. 110, 112 n.i e 727 c.p. (per avere, agendo in unione e concorso tra di loro, in numero superiore a cinque, partecipando tutti alla corsa dei carri tenutasi in Ururi, cd. Carrese, in veste di conducenti dei carri... ovvero di cavalieri di supporto ai carri stessi..., adoperavano i buoi che trainavano i carri in modo incompatibile con la loro natura, costringendoli e spronandoli in una corsa sfrenata mediante l'utilizzo di pungoli e bastoni acuminati, per tal modo in crudelendo nei confronti degli animali), in Ururi il 3.5.2000.

Con sentenza in data 25.9.2002 del menzionato Tribunale, tutti gli imputati, riconosciuti colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, furono condannati, con le attenuanti generiche e la sospensione condizionale, alla pena di euro 1.040 di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di tutti i condannati, il quale ha dedotto: I) che la responsabilità era stata affermata; II) che "le condotte dei ricorrenti sono da ritenersi scriminate, quantomeno a livello putativo, dall'art. 51 c.p., costituendo l'esercizio collettivo di una manifestazione folcloristica di carattere religioso risalente a tempo immemorabile"; III) che il reato, prima della trattazione del ricorso, si sarebbe di certo estinto per prescrizione. Il ricorso va dichiarato

inammissibile, dovendosi rilevare, quanto ai primi due motivi, che il primo Giudice è ineccepibilmente pervenuto alle conclusioni che "le situazioni che integrano le esimenti non sono liberamente individuabili dal giudice, ma costituiscono oggetto ... di esplicita previsione normativa" e che nessuna rilevanza sotto il profilo penale può avere inoltre l'argomentazione difensiva secondo la quale la corsa in questione avrebbe una lunghissima tradizione". Altrettanto ineccepibile è, di conseguenza, l'ulteriore rilievo, secondo cui la fattispecie in esame non è riconducibile "in nessuna delle scriminanti, sia pure per interpretazione analogica, la fattispecie in esame". In ordine, poi, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sotto nessun profilo può essere invocata una situazione di buona fede, dal momento che, come pure rilevato nella sentenza impugnata, 1) l'ordinanza sindacale che autorizzava lo svolgimento della gara richiama al rispetto delle norme sulla tutela degli animali; 2) già in passato l'autorità di P.S. "aveva sollecitato i partecipanti ad utilizzare sistemi di stimolazione meno violenti"; 3) sempre in passato, si erano avute diverse sentenze di merito che avevano affermato la responsabilità per analoghe condotte, tenute da partecipanti alla medesima gara, o nello stesso paese di Ururi ovvero in paesi vicini in cui vige la stessa tradizione. Tali rilievi giustificano in pieno la conclusione che i partecipanti alla gara dovevano essere necessariamente "consapevoli della condotta posta in essere sotto il profilo del maltrattamento imposto agli animali". Tale conclusione è, infine, ulteriormente avvalorata dal rilievo, pure opportunamente contenuto nella sentenza impugnata, che, come riferito dal verbalizzante M., allo scopo evidente di evitare un preventivo intervento delle Forze dell'ordine, prima dell'inizio della gara, i bastoni acuminati non sono in alcun modo resi visibili dall'equipaggio dei carri, ma vengono sfoderati soltanto "una volta iniziato il percorso".

Quanto al terzo motivo, va rilevato che la natura originaria della causa di inammissibilità dei due primi motivi impedisce l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla sentenza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti in solido alle spese, nonché (non essendovi elementi per ritenere una loro assenza di colpa) di ciascuno di essi al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di cinquecento euro.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno di essi al versamento di cinquecento euro alla Cassa delle ammende.

Così deliberato il 22.6.2004.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 24 SET. 2004